



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Termica Milazzo S.r.l.
termicamilazzo@legalmail.it

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI MODIFICA DELL' AIA DELLA CTE
TERMICA MILAZZO S.R.L. - ID 149/1176

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPCC con nota del 17/07/2018, prot. n. 841/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione integrata ambientale, rilasciato il 06/07/2010, prot. DVA-DEC-2010-0000369, relativamente alle *modifiche d'impianto per la riduzione del minimo carico della Turbina a Gas e per la modifica alla sottostazione elettrica SS150kV e realizzazione di un nuovo cavo da 150kV.*

Trattandosi di modifiche non sostanziali in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

ALL: prot. CIPPC n. 841 del 17/07/2018

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2018-0096
Data stesura: 19/07/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 20/07/2018



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**Oggetto: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di modifica di AIA della CTE Termica
Milazzo ID 1176.**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a del Decr. 335/17 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo dell' impianto in oggetto.

Il Presidente

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.c.s.



Commissione Istruttoria IPPC
Termica Milazzo S.r.l. – Centrale Termoelettrica di Milazzo

Parere Istruttorio

Procedimento per la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, DVA_DEC-2010-0000369 del 06/07/2010, della Centrale termoelettrica “Termica Milazzo S.r.l.”.

(ID 149/1176)

Gestore	Termica Milazzo S.r.l.
Località	Contrada Mangiavacca, 98057 Milazzo (ME)
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Marco Antonio Di Giovanni
	Antonio Fardelli
	Mario Parlavecchio (Regione Siciliana)
	Concetta Cappello (Provincia di Messina)
	Lorenzo Italiano (Comune di Milazzo)



INDICE

1. Definizioni	3
2. Atti e attività istruttoria	6
2.1. Atti presupposti	6
2.2. Atti normativi.....	7
2.3. Attività istruttorie	10
3. Identificazione impianto	11
4. Proposta di modifica	12
4.1. Premesse	12
4.2. Descrizione della proposta di modifica	13
5. Considerazioni e prescrizioni del Gruppo Istruttore	15



1. Definizioni

Autorità competente (AC)

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Valutazioni Ambientali (DVA).

Autorità di controllo

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Siciliana.

Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-*terdecies*, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

Commissione IPPC

La Commissione Istruttoria di cui all'Art. 8-*bis* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Gestore

Termica Milazzo S.r.l. – Centrale Termoelettrica di Milazzo, indicata nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-*bis* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Gruppo Istruttore (GI)

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.

Installazione

Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-*quater* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

Inquinamento

L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-*ter* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. 46/2014).



Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lettera <i>l-bis</i>, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter.1</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter.2</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).</p>



**Relazione
riferimento**

di

Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera *v-bis*, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal D.Lgs. 46/2014).

**Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)**

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-*bis*, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".

Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'art. 29-*quater* comma 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-*bis*, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-*décies*, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**Uffici presso i
quali sono
depositati i
documenti**

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <http://www.aia.minambiente.it>, al fine della consultazione del pubblico.



Valori Limite di Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

2. Atti e attività istruttoria

2.1. Atti presupposti

- Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB-DEC-2012-0000033 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione Istruttoria IPPC
- vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, m_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000706.18-06-2018, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Soc. Termica Milazzo S.r.l. – Centrale Termoelettrica di Milazzo al Gruppo Istruttore così costituito:
- Ing. Giovanni Anselmo - Referente GI
 - Ing. Marco Di Giovanni
 - Dott. Antonio Fardelli
- preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- Ing. Mario Parlavecchio – Regione Siciliana
 - Dott.ssa Concetta Cappello – Provincia di Messina
 - Dott. Lorenzo Italiano – Comune di Milazzo
- preso atto che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:
- Ing. Rafaella Manuzzi - Referente.



2.2. Atti normativi

- Visto il D.Lgs. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
- vista la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “*Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F*”;
- visto il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
- visto l'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
- visto l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), che prevede che l'Autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,
 - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
 - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
- visto l'articolo 29-*sexies*, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “*i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti*”;
- visto l'articolo 29-*sexies*, comma 3-*bis* del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “*L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti*



Commissione Istruttoria IPPC

Termica Milazzo S.r.l. – Centrale Termoelettrica di Milazzo

dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";

- visto l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mmi.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale *“fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;*
- visto l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale *“l'autorità' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:*
- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;*
 - b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”;*
- visto l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) ai sensi del quale *“l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:*
- a) quando previsto dall'articolo 29-septies;*
 - b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;*
- visto l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale *“I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non*



antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;

visto

l'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

- a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;*
- b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;*
- c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;*
- d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;*
- e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;*

vista

la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;



- visto l'articolo 29-septies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale *“nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”* con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere *“... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”*;
- considerato l'atto del MATTM, Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014, avente ad oggetto *Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46,*
- visto la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 *“Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato”*.

2.3. Attività istruttorie

- Preso atto della comunicazione di avvio del procedimento per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, m_ amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001799.07-12-2017, per le modifiche d'impianto per ridurre al minimo il carico ambientale e per la modifica alla sottostazione elettrica SS150kV, giusta istanza del 22/11/2017, prot. 022/PRES/PM/ab, acquisita dalla DVA con protocollo m_ amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0027365.24-11-2017;
- vista l'istanza del Gestore del 22/11/2017, prot. 022/PRES/PM/ab, acquisita dalla DVA con protocollo m_ amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0027365.24-11-2017, e la documentazione tecnica allegata;
- preso atto dei contenuti e delle conclusioni della Relazioni Istruttoria dell'ISPRA, prot. 2018/13039 del 02/06/2018, acquisita dalla Segreteria della Commissione IPPC con prot. m_ amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000697 del 15/06/2018;
- considerati i contenuti e le disposizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rilasciata con provvedimento DVA-DEC- 2010-0000369 del 06/07/2010 (G.U. n.175 del 29/07/2010);
- preso atto della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i



Commissione Istruttoria IPPC
Termica Milazzo S.r.l. – Centrale Termoelettrica di Milazzo

- grandi impianti di combustione.
- considerato il Decreto 6 marzo 2017, n.58 “*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’ articolo 8 –bis*”;
- considerata la nota m_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001877.20-12-2017 avente ad oggetto “*Decreto MATTM/MSE/MEF 6 marzo 2017, n. 58, recante Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis – Segnalazione criticità*”;
- vista l’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 20-06-2018 dalla segreteria IPPC al gruppo istruttore avente prot. CIPPC 0000787 del 9-07-2018 comprendente i relativi allegati circa l’approvazione.

3. Identificazione impianto

Denominazione impianto	Termica Milazzo S.r.l. – Centrale Termoelettrica di Milazzo (ME)
Indirizzo	Contrada Mangiavacca, 98057 Milazzo (ME)
Sede Legale	Termica Milazzo S.r.l. – Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano (MI)
Rappresentante Legale	Pietro Maugeri (rif. comunicazione prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0020951.11-08-2016)
Codice attività IPPC	<u>Codice IPPC 1.1</u> Impianti di combustione con potenza termica superiore a 50 MW <u>Classificazione NACE</u> <ul style="list-style-type: none">• Codice D 35.11: produzione di energia elettrica• Codice D 35.30: fornitura di vapore e aria condizionata <u>Classificazione NOSE-P</u> <ul style="list-style-type: none">• Codice 101.04: combustione in turbine a gas
Gestore Impianto	Pietro Maugeri (rif. comunicazione prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0020951.11-08-2016)
Referente IPPC	Antonio Buccarelli Recapito telefonico: 090 9232365 Fax: 090 9282661 E-mail: antonio.buccarelli@ram.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	Si, certificato ISO 14001.



4. Proposta di modifica

4.1. Premesse

La CTE cogenerativa di Milazzo è del tipo a ciclo combinato e produce energia elettrica, che attualmente è immessa, al netto dei consumi interni, nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), e vapore, che è in parte utilizzato per usi interni (vapore a bassa pressione BP utilizzato nel dissalatore), e in parte inviato alla Raffineria di Milazzo.

La Centrale è costituita da un turbogas (TG) alimentato a gas naturale, un generatore di vapore a recupero (GVR) e una turbina a vapore (TV), corredati da un condensatore raffreddato ad acqua di mare e da un alternatore montato in asse con la TG e con la TV (configurazione single-shaft).

I fumi prodotti dalla combustione del gas naturale, una volta attraversato il GVR, sono emessi in atmosfera dal camino E1.

Il GVR è anche dotato di sistema autonomo di combustione del gas naturale “sistema fresh air” che, attraverso propri bruciatori e proprio ventilatore per l’immissione di aria, è in grado di operare autonomamente garantendo la fornitura di vapore alla limitrofa Raffineria di Milazzo anche in condizione di blocco o manutenzione del TG (situazione di emergenza). Anche in questo caso i fumi prodotti all’interno del GVR sono emessi in atmosfera dal camino E1.

La seguente Tabella 1, stralciata dal § 9.3.1 del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), prot. DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010, mostra i valori limite di emissione al camino E1 e i riferimenti al minimo tecnico.

Oltre al gruppo di produzione sono presenti un circuito acqua di mare per la presa/adduzione/scarico delle acque ad uso industriale (di processo e di raffreddamento), con l’interposizione di un impianto di dissalazione a multiplo effetto per il trattamento acqua di mare e un impianto di demineralizzazione dell’acqua dissalata (DEMI).

Con nota m_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001799.07-12-2017 è stato comunicato l’avvio del procedimento di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto AIA, DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010, per le modifiche d’impianto finalizzate a ridurre al minimo il carico ambientale e per la modifica alla sottostazione elettrica SS150kV, giusta istanza del 22/11/2017, prot. 022/PRES/PM/ab, acquisita dalla DVA con protocollo m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0027365.24-11-2017.

Il Gestore ha identificato la modifica proposta come *non sostanziale*, corrispondendo un importo di 4.050,00 euro quale tariffa istruttoria ai sensi del nuovo decreto tariffe, DM n.58 del 06/03/2017.



a) A partire dal rilascio dell'A.I.A., il Gestore è tenuto al rispetto dei seguenti valori limite di emissione espressi in concentrazione, riferiti a fumi secchi in condizioni normali, ovvero riportati alla temperatura di 273,15 K e alla pressione di 101,3 kPa, con tenore di ossigeno di cui in tabella. I valori limite imposti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto viene esercito al di sopra del minimo tecnico, definibile in corrispondenza di un consumo di gas naturale pari a 28.000 Sm³, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

Valori limite di emissione dei macroinquinanti emessi dall'impianto CCGT					
Tipo di funzionamento del CCGT	Potenza	Camino	Parametro	Limiti AIA	% O ₂
	[MW _e]			[mg/Nm ³]	
Funzionamento in puro recupero del GVR	365 (in condizioni ISO)	E1	SO ₂	Nessuno ^(a)	-
			NO _x	40 ^(b)	15
			Polveri	Nessuno ^(c)	-
			CO	30 ^(d)	15
Funzionamento in <i>fresh air</i> del GVR, senza TG ^(e)	170 (in condizioni ISO)	E1	SO ₂	10 ^(b)	15
			NO _x	200 ^(b)	15
			Polveri	3 ^(c)	15
			CO	100 ^(d)	15

^(a) L'utilizzo del gas naturale come combustibile comporta emissioni di SO₂ molto basse, generalmente al di sotto dei 10 mg/Nm³ misurate con tenore di O₂ nei fumi secchi pari al 15%, tali da giustificare la mancata fissazione dei relativi limiti di emissione (BRef LCP, par. 7.5.3).

^(b) Il valore limite imposto si intenderà rispettato se nessuna delle medie di 24 ore supera il valore imposto e, contestualmente, se nessuna delle medie orarie supera il valore imposto di un fattore superiore a 1,25.

^(c) L'utilizzo del gas naturale come combustibile comporta emissioni di polveri molto basse, generalmente al di sotto dei 5 mg/Nm³ misurate con tenore di O₂ nei fumi secchi pari al 15%, tali da giustificare la mancata fissazione dei relativi limiti di emissione (BRef LCP, par. 7.5.3).

^(d) Il valore limite imposto si intenderà rispettato se nessuna delle medie di 24 ore supera il valore imposto e, contestualmente, se nessuna delle medie orarie supera il valore imposto di un fattore superiore a 1,25.

^(e) Il regime di funzionamento in emergenza in *fresh air* sarà ammesso solo nelle condizioni in cui è fermo il TG; si precisa comunque che durante le fasi di avvio e spegnimento del TG con *fresh air* in funzione è consentito il loro utilizzo contemporaneo per un periodo indicativo di circa 30 minuti con emissione dei fumi del TG attraverso il camino E2.

^(f) Considerate le disposizioni sui grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ritenuto che lo stesso decreto non contempla nella fattispecie la disciplina di tipologie impiantistiche quali il sistema *fresh-air* (sistema dotato di propri bruciatori e ventilatore per l'immissione d'aria), viste le indicazioni contenute nei BRef LCP, par. 7.5.4, in merito ai sistemi di combustione alimentati a gas, il limite e il tenore di ossigeno di riferimento sono stati imposti tenendo conto della sporadica condizione di emergenza che assicura la fornitura di vapore alla Raffineria quando il TG è fermo.

I valori limite imposti si intenderanno rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera il valore imposto. A tal fine, i controlli per la verifica del valore limite imposto dovranno essere eseguiti solo in caso di entrata in esercizio del sistema *fresh-air*.

Tabella 1 – Valori limite di emissione al camino E1.

4.2. Descrizione della proposta di modifica

Le descrizioni contenute nel presente paragrafo sono state stralciate dalla documentazione trasmessa dal Gestore e dalla Relazione Istruttoria dell'ISPRA.



Commissione Istruttoria IPPC
Termica Milazzo S.r.l. – Centrale Termoelettrica di Milazzo

Il Gestore, con nota acquisita dal MATTM avente prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0027365.24-11-2017, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010, per ridurre il minimo carico della Turbina a Gas, apportare alcune modifiche alla sottostazione elettrica SS150kV e realizzare un nuovo cavo da 150kV.

Nello specifico, le modifiche proposte dal Gestore consistono:

- nella riduzione del minimo carico della Turbina a Gas a cui l'impianto è in grado di soddisfare i VLE per le emissioni in atmosfera al camino E1 stabiliti dal decreto AIA, DVA-DEC-2010-0000369 del 06/08/2010. Come anche riportato nella prescrizione di cui al paragrafo 9.3.1 punto a) del Parere Istruttorio allegato al sopra citato decreto AIA, attualmente il minimo tecnico è definibile in corrispondenza di un consumo orario di gas naturale pari a 28.000 Sm³/h. In seguito alle modifiche proposte, il Gestore prevede di poter alimentare l'impianto con 20.916 Sm³/h di gas naturale (pari al 40% del carico totale della TG), rispettando i VLE stabiliti in AIA.
Il Gestore dichiara, inoltre, che è sua intenzione avvalersi di un periodo di prova, pari a sei mesi, durante il quale sarà verificata la possibilità di conseguire un'ulteriore riduzione del Minimo Carico Ambientale rispetto a quanto sopra definito. In particolare, sulla base di valutazioni preliminari di design, lo stesso ipotizza di poter operare in accordo con quanto prescritto in AIA alimentando l'impianto con 19.392 Sm³/h di gas naturale (pari al 33% del carico totale della TG);
- nella modifica alla sottostazione elettrica e nella realizzazione di un nuovo cavo da 150 kV, al fine di rendere possibile la trasmissione diretta di energia elettrica alla Raffineria di Milazzo (attualmente l'energia elettrica prodotta dalla centrale è immessa sulla RTN al netto dei consumi interni). Gli interventi previsti dal Gestore sono quelli necessari a connettere, tramite cavo interrato, direttamente la CTE alla Raffineria di Milazzo.

Il Gestore dichiara che le motivazioni di base della proposta di modifica di cui in oggetto sono riconducibili a ragioni principalmente di natura tecnica e commerciale, legate sia alla richiesta di maggior flessibilità della produzione, collegabile alla variazione delle condizioni del mercato dell'energia elettrica, sia all'opportunità di fornire dispacciamento di energia elettrica alla Raffineria di Milazzo.

Lo stesso dichiara che, data la natura degli interventi previsti, rispetto a quanto già autorizzato nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale:

- rimane invariata la capacità produttiva dell'impianto (produzione elettrica nominale di 152 MW_e in caso di fornitura di vapore AP alla Raffineria pari a 90 t/h e di 145 MW_e in caso di fornitura di vapore alla Raffineria pari a 120 t/h);
- rimane invariata la massima potenza installata (potenza termica di combustione in ingresso nominale di 365 MW alle condizioni ISO);
- non sono attese variazioni nel consumo di gas naturale alla massima capacità produttiva;
- non sono attese variazioni nelle tipologie di materie prime utilizzate e nel loro consumo, in quanto non cambia il ciclo produttivo dell'installazione;
- non varierà l'approvvigionamento idrico di acqua mare per uso industriale (di processo e di raffreddamento) e di acqua ad uso potabile per uso igienico sanitario;
- non sono attese variazioni nel consumo di energia termica ed elettrica alla massima



capacità produttiva,

- non sono attese variazioni in relazione alla produzione di rifiuti;
- non sono attese variazioni negli scarichi in corpo idrico superficiale (scarico a mare e relativi due scarichi parziali) e in rete fognaria;
- non sono attese variazioni circa le considerazioni in materia acustica.

Viene dichiarato infine che, al camino E1, oltre ai valori limite in concentrazione fissati per gli NO_x e CO dal Decreto AIA, saranno garantiti i valori limiti espressi in flusso di massa annuale, compresi i transitori, pari rispettivamente a 400 t/anno per gli NO_x e 300 t/anno per il CO.

Il Gestore prevede di avviare la realizzazione degli interventi proposti a partire da Marzo 2018. Nella documentazione trasmessa non sono fornite ulteriori indicazioni in relazione ai tempi necessari per il completamento degli interventi.

Per quanto attiene le considerazioni dell'ISPRA, la Relazione Istruttoria riporta testualmente “*Con specifico riferimento alle componenti ambientali coinvolte nella modifica, dalla documentazione esaminata emerge che la modifica proposta dal Gestore:*

- ❖ *non comporta variazioni dei consumi di gas naturale e materie prime ausiliarie,*
- ❖ *non comporta variazioni dei consumi idrici della centrale,*
- ❖ *non comporta variazioni delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e dei rifiuti prodotti dalla centrale,*
- ❖ *non comporta variazioni sulla componente rumore.*

Sulla base della documentazione consultata, il Supporto ISPRA alla Commissione AIA/IPPC ritiene che la modifica proposta dal Gestore sia accoglibile. Ritiene inoltre che tale modifica sia non sostanziale in quanto non comporta variazioni delle componenti ambientali sopra richiamate.”

5. Considerazioni e prescrizioni del Gruppo Istruttore

Le dichiarazioni rese dal Gestore con la documentazione trasmessa costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio e per le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Il Gruppo Istruttore, pertanto, considerata la nota di avvio del procedimento per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui in oggetto (ID 149/1176), analizzata la documentazione tecnica allegata all'istanza del Gestore (prot. 022/PRES/PM/ab del 22/11/2017) e tenuto conto delle considerazioni e delle conclusioni della Relazione Istruttoria dell'ISPRA (prot. 2018/13039 del 02/06/2018) ritiene che, coerentemente con i contenuti della Conclusione sulle BAT sui grandi impianti di combustione (DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017), la modifica proposta sia qualificabile come *non sostanziale*.

Prescrizioni



Commissione Istruttoria IPPC
Termica Milazzo S.r.l. – Centrale Termoelettrica di Milazzo

- Ai fini delle verifiche di conformità, il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità di controllo la data di fine lavori di realizzazione delle modifiche proposte e la presumibile data di entrata a regime della nuova configurazione impiantistica. Tale comunicazione dovrà altresì essere trasmessa all'Autorità competente per la presa d'atto. Come risulta dunque evidente dalle dichiarazioni rese dal Gestore, si precisa che a partire dalla data di entrata a regime della nuova configurazione impiantistica il nuovo minimo tecnico di riferimento sarà pari a 20.916 Sm³/h (di gas naturale) mentre i limiti sui flussi di massa di NO_x e CO al camino E1 (rispettivamente pari a 400 e 300 t/anno imposti con la vigente AIA) contempleranno anche i transitori.
- Trascorsi sei mese dall'entrata a regime della nuova configurazione impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente l'eventuale nuovo minimo ambientale conseguibile, utile ai fini delle verifiche di conformità. Tale comunicazione dovrà altresì essere trasmessa all'Autorità competente per la presa d'atto.

Il Gruppo Istruttore ritiene, altresì, congrua la tariffa istruttoria corrisposta dal Gestore ai sensi del D.M. n.58 del 06/03/2017.

Il presente parere e i contenuti tecnici della documentazione trasmessa dal Gestore (parte integrante del parere) integrano e aggiornano i contenuti del vigente provvedimento d'Autorizzazione Integrata Ambientale, DVA-DEC-2010-0000369 del 06/08/2010 e ss.mm.ii..